



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 11 del Consiglio comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al regolamento per il sostegno del "nido familiare-servizio Tagesmutter".

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore 20.30, presso lo stabile sede della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Sagron Mis, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Broch Martina - Consigliere Comunale
4. Broch Walter - Consigliere Comunale
5. Carrera Daniele - Consigliere Comunale
6. Daldon Elio - Consigliere Comunale
7. Daldon Elisa - Consigliere Comunale
8. Farenzena Stefano - Consigliere Comunale
9. Lazzaro Maurizio - Consigliere Comunale
10. Marcon Oriano - Consigliere Comunale
11. Paganin Fedele - Consigliere Comunale
12. Renon Maria Pia - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Farenzena Stefano e Daldon Elisa.**

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche al regolamento per il sostegno del “nido familiare-servizio Tagesmutter”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.43/16, dd. 29.12.2016 è stato approvato il “Regolamento relativo alla promozione e sostegno del servizio di nido familiare – tagesmutter” per il Comune di Sagron Mis.

Atteso che con successiva deliberazione consiliare n.28, dd. 15.11.2018, il regolamento è stato modificato riformulando l'art.3 relativamente alla modalità di calcolo del sussidio da Euro 3,00 ad Euro 6,00 per ora bambino, in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. e confermando la restante parte regolamentare.

Considerato che si ritiene ora opportuno ai fini di favorire le famiglie richiedenti, agevolare ulteriormente l'utilizzo del servizio ed aumentare il monte ore annualmente finanziabile da 960 ore a 1200 ore.

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le seguenti modifiche al regolamento per il sostegno del nido Familiare – Tagesmutter:

- Modifica art. 2, comma 1 – eliminare il periodo ...omissis “per un massimo di 80 ore mensili medie su base annua” omissis.... sostituendolo con “per un massimo di 1200 ore annue”.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche al “Regolamento relativo alla promozione e sostegno del servizio di nido familiare - tagesmutter” approvato con deliberazione consiliare n.43, dd. 29.12.2016, come modificato con successiva deliberazione consiliare n.28, dd. 15.11.2018:
 - Modifica art. 2, comma 1 – eliminare il periodo ...omissis “per un massimo di 80 ore mensili medie su base annua” sostituendolo con ...omissis “per un massimo di 1200 ore annue”;
2. di dare atto che il testo del “Regolamento relativo alla promozione e sostegno del servizio di nido familiare - tagesmutter”, comprensivo delle modifiche di cui al punto precedente, viene allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Broch Annalisa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAGRON MIS

Via Parrocchia, nr. 9
38050 – Sagron Mis (Tn) –

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29/12/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 15/11/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE- TAGESMUTTER

Art. 1

Finalità

1. Il COMUNE DI SAGRON MIS sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o, al compimento del terzo anno di età, fino a quando non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento, per un massimo di per un massimo di 1200 ore annue.
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.
3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il sussidio può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del sussidio

1. Il Comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).¹
3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 3,00 ad un massimo pari ad euro 6,00 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella ed applicando scaglioni intermedi arrotondati di Euro 0,10 in 0,10:

Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
0,13	6,00
0,30	Valore trasferimento standard provinciale

4. Nel caso in cui il valore dell'Indicatore I.C.E.F. del nucleo familiare richiedente risulti maggiore di 0,50 non sarà riconosciuto alcun sussidio.
5. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" in forma personalizzata, il Comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il termine del mese precedente l'inizio della fruizione del
-

servizio, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'I.C.E.F del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e l'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente e sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

Art. 6

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.